

Articoli di particolare interesse:

- China Pilot Free Trade Zone
- Sigaretta elettronica tra diritto d'uso e tutela della salute

Notizie singole:

- China Pilot (Shanghai) Free Trade Zone 1
- La Cassazione si pronuncia sulla rapina 2
- La programmazione commerciale, un brillante avvenire alle spalle 3
- Concessione di servizi portuali: un'importante pronuncia del TAR Puglia 5
- La sigaretta elettronica tra diritto d'uso e tutela della salute 5
- Percorsi per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane 7
- Seminari e formazione 8

Recommended by The Legal 500 EMEA 2012



China Pilot (Shanghai) Free Trade Zone

Sin dalla III Sessione Plenaria del Partito Comunista Cinese (PCC) nel 1978 attraverso l'adozione della cd. Politica delle "Porte Aperte", lo sviluppo e la sua apertura agli investimenti stranieri è transitata attraverso lo sviluppo di aree di libero scambio denominate Free Trade Zone. Nel 1980 vennero infatti istituiti i primi esempi in Shenzhen e nel Guandong, data la vicinanza ad Hong Kong; nei successivi anni si decise di identificare alcune aree del Fujian, data la vicinanza a Taiwan, per attrarre investimenti taiwanesi, ed infine nel Giugno del 1990 venne istituita la Pudong New Area il cui sviluppo negli anni avvenire ha probabilmente superato ogni più rosea aspettativa e costituisce oggi uno dei principali distretti economico/finanziari al mondo. Seguendo la stessa impostazione la Cina si trova oggi ad una svolta che potrebbe rivelarsi altrettanto storica ed ancora sceglie in Shanghai il proprio terreno di prova, confermandone la centralità da un punto di vista economico, logistico e finanziario. L'importanza del progetto in esame nel futuro sviluppo cinese resta evidente sin dal nome scelto: China Pilot (Shanghai) Free Trade Zone. Senza soffermarsi sul concetto di *free trade zone*, che è proprio dell'ordinamento cinese già da diversi anni, o sul-

l'indicazione di Shanghai che ne delimita semplicemente l'area geografica interessata, l'aver inserito il termine "China" è invece di cruciale importanza e sottolinea come si tratti di un progetto sostenuto direttamente dal governo centrale di Pechino, che vede nell'ulteriore apertura dell'economia cinese l'unica prospettiva per assicurare al Paese una crescita stabile e duratura; così come l'aver voluto inserire il termine "Pilot" lascia intendere come non si tratti, almeno a livello progettuale, della volontà di costituire una nuova Hong Kong, ma di sperimentare un nuovo sistema di gestione amministrativa da estendere a tutto il Paese. Per queste ragioni l'apertura della nuova *Free Trade Zone* di Shanghai è stata accolta con diffuso entusiasmo dagli operatori sia cinesi che stranieri, nell'ottica di un'importante vittoria della corrente riformista del Partito.

La nuova zona pilota ricopre una superficie di 28.78 km² e risulta sostanzialmente costituita da quattro aree principali: la zona di libero scambio di Waigaoqiao, il parco logistico a libero scambio di Waigaoqiao, l'area portuale a libero scambio di Yang-shan e la zona di libero scambio dell'aeroporto di Pudong.

Le principali innovazioni proposte dalla SFTZ possono essere sintetizzate in 4 settori primari:

Investimenti Diretti Esteri, Investimenti Cinesi Overseas, Logistica, Finanza.

Investimenti Diretti Esteri in Cina.

La procedura di approvazione degli investimenti esteri in Cina non dovrà necessariamente passare il vaglio del Ministero del Commercio. Per la prima volta la Cina decide infatti di liberalizzare l'attività di impresa. Identificando una serie categorica di settori ed attività - una sorta di *black list* - in cui resterà necessaria l'approvazione del *Commercial Committee* (emanazione del Ministero dell'Economia a livello locale), la Cina di fatto liberalizza tutte le ulteriori attività che saranno in via residuale ammesse.

Investimenti cinesi overseas

Per assecondare ed incentivare il flusso di investimenti cinesi overseas, il governo cinese ha stabilito che per le società che saranno registrate all'interno della SFTZ non sarà più necessario ottenere una preventiva autorizzazione per investire all'estero, ma tale procedura verrà sostituita con una mera registrazione dell'operazione.

Logistica

Ad oggi il sistema di sdoganamento della merce e quindi la qualifica di prodotto *bounded* o *unbounded* segue in Cina una distinzione di tipo geografico, con l'identificazione all'interno del (segue a pag. 2)

(continua) Pilot (Shanghai) Free Trade Zone



Le imprese presenti all'interno della SFTZ potranno godere di una completa convertibilità dello yuan in valuta estera e nessuna restrizione sui tassi di interesse bancari

(segue dalla prima) territorio cinese di aree all'interno delle quali i prodotti possono essere stoccati senza dover adempiere alle procedure di importazione della merce, mentre ciò viene richiesto categoricamente nel caso in cui si voglia movimentare la merce e conservarla all'interno di magazzini al di fuori di queste aree. Per le società costituite nella SFTZ la merce sarà invece libera di essere movimentata in qualsiasi magazzino all'interno o all'esterno delle aree *bounded*, potendo scegliere il momento in cui sdoganarla e adempiere alle procedure di importazione in Cina (pagamento dazi e VAT). La merce verrà infatti monitorata sulla base del suo status e non della sua localizzazione geografica.

Finanza

Le imprese presenti all'interno della SFTZ po-

tranno godere di una completa convertibilità dello yuan in valuta estera e nessuna restrizione sui tassi di interesse bancari con la conseguenza che le banche nazionali e straniere sono in grado di offrire una più alta gamma di servizi alle imprese. Inoltre i requisiti di gestione fiscale e contabile delle aziende saranno sensibilmente alleggeriti non dovendo più essere richiesta la certificazione dell'effettivo versamento del capitale sociale indicato al momento della costituzione della società, né la verifica annuale dei libri contabili dell'azienda che sarà invece sostituita da una dichiarazione.

Dopo aver evidenziato tutti i buoni propositi e le prospettive di riforma pubblicizzate in occasione del lancio della SFTZ, resta doveroso ricordare che al momento si tratta di riforme sistematiche in at-

tesa di normative attuative che ne quantificheranno di fatto il reale impatto nell'economia. Sebbene infatti il progetto trovi in Li Ke-qiang (Primo Ministro della P.R. China) il suo promotore, la reale attuazione è ovviamente ostacolata da coloro che, sul sistema di autorizzazione e vincoli, basano la propria influenza politica, per cui il rischio che la montagna partorisca un topolino è quanto mai concreto; detto ciò ovviamente bisogna prendere atto che, anche un topolino dalle dimensioni dell'economia cinese, può essere di grande interesse per quelle aziende che ad oggi non hanno ancora trovato il giusto modo di relazionarsi con un mercato che non permette as-

sentì.
A cura dell'Ufficio di Shanghai – Dott. Luigi Zunarelli e Dott. Linda Tontodonati
(00862151501952)

News dalle corti: diritto dei trasporti

La Cassazione si pronuncia sulla rapina

Nell'ambito dell'attività di assistenza giudiziale svolta dallo Studio a favore della propria Clientela in materia di trasporto terrestre di cose per conto terzi, merita senza dubbio di essere commentata la recente sentenza n. 21099 pubblicata dalla Corte di Cassazione il 16 settembre 2013, resa in un tipico caso di sottrazione illecita di merci trasportate a seguito di rapina a mano armata ai

danni dell'autista.

Nel caso specifico la compagnia assicuratrice, dopo avere indennizzato la propria assicurata - danneggiata, aveva agito in rivalsa nei confronti del vettore contrattuale e degli altri subvettori, per vederli condannati, in ragione dei rispettivi titoli, contrattuale ed extracontrattuale, al risarcimento dei danni conseguenti dalla perdita delle merci, nei limiti e in ragione dell'indennizzo liqui-

dato in virtù della garanzia assicurativa.

Sebbene il giudice di primo grado avesse respinto la domanda risarcitoria attorea rinvenendo nella rapina un evento idoneo ad integrare una esimente da responsabilità vettoriale, la Corte d'appello adita aveva invece ritenuto sussistere la responsabilità vettoriale, giungendo a qualificare la condotta assunta dal vettore, con (segue a pag. 3)

(continua) La Cassazione sulla rapina

(segue da pag. 2)
conseguente decadenza dal beneficio del limite di cui all'allora vigente legge 450/85.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'appello, ritenendo sostanzialmente insindacabile in quella sede ogni valutazione nel merito adottata a motivo di gravame della sentenza impugnata per violazione di legge.

Il caso: durante un'operazione di trasporto, l'autista parcheggiava l'automezzo carico di merci in un deposito privato, verso le ore 13. Ivi lo lasciava fino a quasi l'una di notte quando, recatosi a prelevare per ripartire, veniva aggredito e sequestrato da ben quattro uomini armati, che si impadronirono così dell'automezzo e del carico. La difesa del vettore convenuto era imperniata sulla configurabilità del caso fortuito e, in subordine, sulla risarcibilità nei limiti della responsabilità vettoriale, non essendo stata tra l'altro stata provata dal reclamante la colpa grave addotta a supporto della richiesta di condanna in via integrale, in ragione dell'intero valore delle merci

trafugate e, quindi, del relativo indennizzo.

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha affermato che in materia di trasporto la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, prevista dall'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in tale causa esimente la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali operano quali cause esimenti solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell'ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi. Ne consegue che l'impossessamento della cosa trasportata a seguito di rapina non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando, appunto, le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile.

Nel caso in oggetto, la Suprema Corte ha ravvisato la colpa (grave) del trasportatore per il semplice fatto - accertato nel giudizio di merito - di aver lasciato il veicolo fermo in luogo non custodito per dodici ore e di essersi imprudentemente recato a prelevare a tarda notte da solo.

Con la sentenza in commento, la Cassazione non ha fatto che ribadire un principio già consolidato nelle sue pronunce, essendosi espressa nello stesso senso anche nelle sentenze n. 9439/2010 e n. 11024/2009. Con tale sentenza, la Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo il quale la rapina non è sufficiente, di per sé sola, ad escludere la responsabilità del vettore per la perdita del carico, quale fattispecie di forza maggiore, dovendo essere accertata, in concreto, la rilevanza, tenuto conto delle modalità dell'accaduto, delle relative condizioni di tempo e di luogo e della condotta più o meno diligente del vettore.

A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Barbara Michini (051 2750020)



La rapina non è sufficiente, di per sé sola, ad escludere la responsabilità del vettore per la perdita del carico, quale fattispecie di forza maggiore

Questioni stragiudiziali: diritto amministrativo La programmazione commerciale, un brillante avvenire alle spalle

Sembra che il legislatore abbia abrogato le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale che pongono limiti alla capacità di assentire forme di insediamento commerciale non proporzionali impediscano l'avvio di

nuove attività economiche (art. 1 del D.L. N. 1/2012). In realtà, ancora una volta, la rivoluzione normativa è soltanto di facciata, l'uso dello strumento urbanistico per influire indebitamente sulla possibilità di avviamento di nuove iniziative commerciali è stato da sempre sanzionato dalla giustizia amministrativa almeno sotto il profilo dell'eccesso di potere per sviamento. In parole semplici, appartiene al nucleo duro di tutela della (segue a pag. 4)

(segue) La programmazione commerciale, un brillante avvenire alle spalle.



Gli atti amministrativi di pianificazione urbanistica non costituiscono meri atto di indirizzo e di programmazione amministrativa, individuando un'opzione di politica "commerciale" non neutra ma incline alla diffusiva riallocazione dell'offerta commerciale a favore dei "grandi"

(segue da pag. 3)

nostra tradizione amministrativa la repressione dell'esercizio del potere conferito alle amministrazioni pubbliche per il conseguimento di un risultato, in taluni casi forse egualmente degno di tutela ed oggetto di considerazione pubblicistica, all'autorità procedente non affidato, integrando, nei casi più gravi, una responsabilità amministrativa per l'adozione di atti in assenza di competenza (relativa o assoluta).

Non può ignorarsi, d'altro canto, che la liberalizzazione "acefala" delle attività economiche non possa comportare il piano superamento di tutti gli interessi pubblici tutelati dalla disciplina di pianificazione territoriale ed urbanistica anche in chiave di tutela ambientale.

Come sempre, il rischio concreto è il passaggio da una situazione rigida, caratterizzata da una regolazione pubblicistica penetrante, assoluta, inderogabile, ad un vuoto di disciplina potenzialmente lesivo per la congerie di interessi pubblici direttamente o indirettamente toccati dal fenomeno del "supermercato selvaggio".

L'apertura di strutture commerciali mono e plurimarca di grandi dimensioni veicola, con sé, un modello sociale che non necessariamente costituisce una forma di progresso sociale.

Normalmente simili iniziative economiche sono salutate dalle amministrazioni comunali con favore,

in virtù della ricaduta immediata in termini occupazionali specie nel campo dell'edilizia e del lavoro dipendente (cassieri, magazzinieri, autisti, operai etc.), con sguardo miope sulla stessa struttura "industriale" del tessuto commerciale, drammaticamente impoverito dalla riduzione a pochi "big" della distribuzione.

Tradizionalmente la formula "casa e bottega" che contraddistingue l'offerta commerciale minuta del piccolo distributore, di norma titolare dell'attività commerciale e non dipendente di una "catena distributiva", garantisce una serie di esternalità positive per i pubblici interessi diffusi a partire dalla "socialità".

L'operazione di apertura dei grandi centri, di gran lunga inevitabile per i mutamenti che hanno interessato e che continuano ad interessare vasti segmenti di mercato dei prodotti trattati (meglio allocati attraverso lo strumento della "grande distribuzione"), comporta un evidente e palmare prosciugamento di ricchezza "locale" a favore dei grandi *competitors* della distribuzione internazionale.

Se il piccolo commerciante è spesso anche produttore, rarissima nel recente passato e frutto di un fondamentale equivoco l'esplosione della figura del mero "venditore", ne consegue che l'investimento sulla filiera potrà derivare soltanto dal venditore-produttore che altri non è, per tornare attra-

verso un percorso circolare all'inizio, il piccolo commerciante.

È evidente, perciò, che gli atti amministrativi di pianificazione urbanistica (ex commerciale almeno nelle intenzioni) non costituiscono meri atto di indirizzo e di programmazione amministrativa, individuando, a ben vedere e puntualmente, un'opzione di politica "commerciale" non neutra ma incline alla diffusiva riallocazione dell'offerta commerciale a favore dei "grandi".

La pubblica amministrazione ha soltanto l'obbligo di conformarsi al canone dell'imparzialità, che non implica l'indifferenza dell'autorità, chiamata al contrario a perseguire lo specifico interesse pubblico affidatole, ma impone unicamente di tener conto degli interessi pubblici e privati coinvolti, evitando compromissioni degli stessi, che non siano ragionevoli e proporzionate.

Affermare che non esista più la possibilità di una pianificazione commerciale all'interno degli strumenti particolari di adozione dei piani urbanistici generali risponde ad un'opzione ermeneutica non neutrale e non imparziale che pare non possa essere ragionevolmente condivisa.

A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Antonio Salamone (051 2750020)

News dalle corti: diritto dei trasporti

Concessione di servizi portuali: una importante pronuncia del TAR Puglia

Lo Studio Zunarelli ha assistito vittoriosamente una società concessionaria del servizio di prevenzione degli inquinamenti e di pronto intervento antinquinamento di un importante porto pugliese, in un giudizio amministrativo destinato a costituire un precedente di grande interesse.

Questi i fatti all'origine della sentenza.

Lo scorso luglio l'Autorità Marittima, dopo aver aggiudicato alla cliente dello Studio una gara di rilevanza comunitaria per il servizio citato (per un valore superiore ai venti milioni di Euro), aveva annullato l'atto in forza del quale era stata stipulata la concessione, per presunta incongruenza del bando con la normativa comunitaria in tema di concessioni di servizi, in base ad alcuni rilievi della Corte dei Conti. L'Autorità Marittima aveva dunque motivato l'annullamento sull'asseritamente scarsa rilevanza data, tra i criteri di aggiudicazione, all'elemento del canone da corrispondere all'Ammini-

strazione per la gestione del servizio.

Il T.A.R., con sentenza dell'8 novembre 2013, ha accolto il ricorso, condividendo pienamente il rilievo che, in base al Codice dei Contratti Pubblici (art. 32), nelle concessioni di servizi il canone da corrispondere in favore dell'Amministrazione non costituisce un elemento tipico del rapporto, tanto che tale Codice prevede che, al contrario, possa essere l'Amministrazione stessa a versare un corrispettivo al concessionario, finalizzato a riequilibrare eventuali disconomie derivanti al concessionario dagli obblighi da questo assunti (quanto a investimenti, prezzi da praticare all'utenza, ecc.)

Invero, nelle concessioni di servizi vengono in rilievo una pluralità di elementi ulteriori, quali, come per il rapporto concessorio in esame: l'organizzazione del servizio; mezzi, attrezzature e materiali; piano di sviluppo e ammontare degli investimenti previsti, cioè elementi che influ-

scono non sul conto economico dell'Amministrazione ma sulla qualità del servizio, attenendo perciò alla preminente finalità istituzionale dell'Amministrazione stessa.

Oltre al motivo di ricorso già sintetizzato, peraltro, il TAR ha accolto un'ulteriore censura formulata. Nel caso in esame, l'Amministrazione aveva omesso del tutto di effettuare un giudizio di comparazione tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità asseritamente violata, e quello privato, legato al legittimo affidamento di quest'ultimo in ordine al rispetto della stipulazione e della durata della concessione.

Per tali ragioni, il T.A.R ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione, assicurando una rapida ed efficiente risposta all'esigenza di giustizia manifestata con l'impugnazione.

A cura della sede di Bologna - Avv. Andrea Giardini e Avv. Chiara Iannizzotto (051 2750020).



Nelle concessioni di servizi il canone da corrispondere all'Amministrazione non costituisce un elemento tipico del rapporto

Questioni stragiudiziali: diritto del lavoro

La sigaretta elettronica tra diritto d'uso e tutela della salute

Divieto di fumo della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro, sì o no? Il datore di lavoro può imporre il divieto d'uso sulla scorta della valutazione dei rischi. In presenza di rischi per la salute dimostrati dalla valutazio-

ne potrà essere apposto il divieto d'uso in tutto il complesso aziendale e in locali nei quali l'esposizione alla nicotina non può essere ridotta dall'aerazione o ventilazione o dalle lavorazioni previste nei locali stessi.

La sigaretta elettronica

La sigaretta elettronica, prendendo come modello estetico i tradizionali prodotti per inalare il fumo quali le sigarette, i sigari e le pipe, se ne discosta viceversa per le caratteristiche (segue a pag. 6)

(segue) La sigaretta elettronica tra diritto d'uso e tutela della salute



La sigaretta elettronica è da considerare, secondo le recenti classificazioni, "un articolo" con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare la nicotina che può essere assunta in dosi variabili

(segue da pag. 5)

teristiche strutturali, essendo uno strumento dotato di una batteria ricaricabile che consente di inalare vapore di una soluzione di acqua, glicole propilenico, glicerolo, nicotina (in quantità variabile o anche assente) e aromi alimentari. Il vapore inalato consente così di provare un sapore e una sensazione simile a quella avvertita inalando il fumo di tabacco dei prodotti tradizionali.

La sigaretta elettronica è, quindi, da considerare, secondo le recenti classificazioni, "un articolo" con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare la nicotina che può essere assunta in dosi variabili.

Non sono riportati effetti univoci certi sull'impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l'uso della sigaretta elettronica, che può contenere oltre alla nicotina, anche in dimensioni nanometriche, altre sostanze, quali cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro; sono in corso comunque gli ulteriori necessari approfondimenti scientifici, ma in conformità al generale "principio di precauzione" è bene addivenire fin d'ora ad un uso consapevole di tale dispositivo elettronico.

Regolamentazione della sigaretta elettronica

Il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 (in G.U. 12/09/2013 n.214), convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013 n. 128 (in G.U. 11/11/2013 n. 264), in

vigore dal 12 novembre 2013, oltre ad estendere il divieto di fumo (di cui all'art. 51 della L. n. 3/2003 e s.m.i.) dei prodotti tradizionali del tabacco alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, ha disposto anche il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

I trasgressori a questi divieti saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Viene, altresì, regolamentata la pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina, consentendola a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile, la dicitura 'presenza di nicotina' e l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina. Inoltre, la medesima pubblicità è vietata qualora sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi programmi, qualora venga attribuita efficacia o indicazioni terapeutiche

alla sigaretta elettronica che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della Salute, e qualora rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.

Viene, altresì, vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori, alla televisione nella fascia oraria dalle 16 alle 19, sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.

Divieto d'uso e tutela della salute

Al di fuori dei locali chiusi delle scuole pertanto è consentito l'utilizzo della sigaretta elettronica, non sussistendo un esplicito divieto, salvo che sia imposto dal datore di lavoro per ragione di tutela della salute e comunque a fronte della valutazione dei rischi.

A seguito di istanza di interpello avanzato dall'ABI, Associazione Bancaria Italiana, in merito all'estensione della normativa sul divieto di fumo di cui alla L. n. 3/2003 e s.m.i. anche alle sigarette elettroniche, la Commissione per gli Interpelli presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 15/2013 del 24 ottobre 2013, ha fornito infatti un importante chiarimento in merito al rapporto fra il (segue a pag. 7)

(segue) La sigaretta elettronica tra diritto d'uso e tutela della salute

(segue da pag. 6)
divieto d'uso e la tutela della salute nell'utilizzo della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro.

In particolare l'ABI richiedeva se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, ex art. 51 della L. n. 3/2003 e s.m.i., debba essere esteso anche ai dispositivi elettronici, considerato che le sigarette elettroniche possono portare all'assunzione di dosi variabili di nicotina.

La Commissione, ricordato che l'orientamento europeo esistente è quello di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco in quanto non contenenti tabacco, ritiene che non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall'articolo 51 della L. n. 3/2003

e s.m.i. a tutela della salute dei non fumatori, salvo quanto disposto e ricordato per i locali chiusi delle scuole con il recente D.L. n. 104/2013 convertito il L. n. 128/2013.

Resta però la possibilità per il datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione, di vietare l'uso della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro.

Si tratta cioè di contemperare due diversi diritti costituzionalmente garantiti: il diritto alla salute dei lavoratori (e dei cittadini) con il diritto personale di ciascuno (lavoratore o cittadino) all'uso (non espressamente vietato) della sigaretta elettronica.

Lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro può imporre un divieto d'uso è l'effettuazione della valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio infatti, la valutazione condurrà ad un

giudizio (anche semplificato: del tipo rischio presente o non presente) in termini di esposizione possibile per i lavoratori o dei terzi presenti in azienda, in ragione delle sostanze che possono essere inalate a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate) e delle caratteristiche impiantistiche dei luoghi di lavoro a seconda della maggiore o minore o dell'assenza di aerazione e ventilazione dei locali.

In assenza di rischi per la salute dimostrati dalla valutazione effettuata, è consentito l'uso della sigaretta elettronica. Viceversa, può essere apposto divieto d'uso per ragioni di tutela della salute, sia in tutto il complesso aziendale, sia in particolari locali nei quali l'esposizione alla nicotina non può essere ridotta dall'aerazione o ventilazione o dalle lavorazioni previste nei locali stessi.

A cura del Dipartimento di Diritto del Lavoro – Avv. Alessandra Giordano (0668210067)



Lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro può imporre un divieto d'uso è l'effettuazione della valutazione dei rischi

Diritto del commercio internazionale Percorsi per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane

Da alcuni mesi lo studio Zunarelli e Associati, grazie al contributo dei suoi professionisti di comprovata esperienza internazionale, seleziona in tutta Italia bandi attivi promossi dalle singole Regioni e

Camere di Commercio, seguendone l'attuazione e fornendo una consulenza e assistenza legale personalizzata a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese.

I progetti sono, in via

generale, rivolti a sostenere la formazione e/o lo sviluppo delle aziende italiane all'estero. I beneficiari sono principalmente PMI, con alcune, meno diffuse, eccezioni di bandi (segue a pag. 8)

Seminari e formazione

China Desk ancora in cattedra

Anche quest'anno lo Studio Zunarelli e Associati contribuirà alla formazione di giuristi d'impresa nell'ambito del 20° master full time "Diritto e impresa" organizzato dalla Business School de "Il sole 24 ore". L'11 dicembre 2013 e il 6 febbraio 2014, nella

prestigiosa sede del quotidiano progettata da Renzo Piano, il Dott. Luigi Zunarelli e l'Avv. Giovanni Loviseti terranno due intere giornate di lezione: la prima avrà ad oggetto l'analisi della struttura politica e costituzionale della Repubblica Popolare Cinese nonché del suo

ordinamento giuridico; nel corso della seconda lezione verrà invece affrontato il tema delle diverse forme di investimento previste dalla normativa sugli investimenti stranieri, con focus specifico su Contractual ed Equity Joint Venture.

A Roma due convegni in tema di navigazione interna

Lo scorso 28 novembre a Roma presso la sede della Confitarma si è tenuto il convegno "Reti trans-europee per la navigazione interna: l'esperienza del Progetto Recovery nel Nord Italia" legato al progetto europeo Recovery

"Miglioramento infrastrutturale del sistema idroviario dell'Italia del Nord" e presso la Sala delle Conferenze Stampa della Camera dei deputati il workshop "Navigazione interna: benefici economici ed ambientali e semplifi-

cazione normativa" organizzato all'interno delle attività del progetto RIS "Studi per lo sviluppo dell'operabilità del RIS nel sistema idroviario dell'Italia del Nord", ai quali il Prof. Avv. Stefano Zunarelli ha partecipato in veste di relatore

(segue) Percorsi per l'internazionalizzazione delle PMI

(segue da pag. 7)
che vedono coinvolte anche Grandi Imprese.

Per piccole imprese s'intende quelle realtà imprenditoriali che impiegano meno di 50 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio non supera i 10 milioni €, per microimprese, invece, si fa riferimento alle aziende con meno di 10 persone e un fatturato annuo o totale di bilancio che non supera i 2 milioni €. Queste definizioni coprono un insieme articolato e vario di settori produttivi di riferimento sia nell'ambito dell'Industria che dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, con particolare riguardo alle imprese operanti nei settori

dell'agroalimentare, tessile e moda, ICT e produzioni multimediali, costruzioni, meccanica, automotive, biomedicale e energie alternative.

Günter Verheugen, membro della Commissione Europea e responsabile per le Imprese e l'industria, definisce le PMI "una fonte essenziale di lavoro". Le piccole e medie imprese, generando spirito imprenditoriale e innovazione, sono fondamentali per favorire la competitività e l'occupazione costituendo il vero motore dell'economia nazionale ed europea.

Vari sono i tipi di finanziamenti erogati. Alcuni sono rivolti all'acquisto di servizi di supporto per l'internazio-

nalizzazione quali ad esempio ricerche di mercato, consulenze e altre attività volte a facilitare l'identificazione di partner esteri e lo sviluppo e consolidamento di relazioni economiche e commerciali. Altri, invece, sono diretti a finanziare, perlopiù tramite vouchers, i costi di partecipazione a missioni imprenditoriali e a fiere internazionali, sia in forma singola che aggregata, con l'obiettivo di facilitare i rapporti economici e commerciali tra le imprese stabilendo contatti diretti in Paesi esteri.

A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Massimiliano Musi (051 2750020)



ZUNARELLI

B&T INTERNATIONAL LAW FIRM
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Hanno collaborato alla stesura di questo notiziario:

SEDE DI BOLOGNA
0512750020

SEDE DI SHANGHAI
00862151501952

SEDE DI ROMA
0668210067

LE NOSTRE SEDI

BOLOGNA ROMA MILANO
TRIESTE TORINO PARMA
LA SPEZIA RAVENNA RIMINI
BARI PALERMO
SHANGHAI PEMBA MAPUTO

Abbiamo una pagina Web!

Ci trovate all'indirizzo:

www.studiozunarelli.com